



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Rif. prot. n.3404 ed altri

Delibera n. 516/2023

Il Consiglio nella seduta 12.04.2023, composto come da verbale in pari data;

sentito il relatore Consigliere S. DE MATTEIS;

richiamata la delibera consiliare n. 203 del 14/02/2023 con la quale è stato bandito, mediante pubblicazione in data 21/02/2023 sul sito internet del Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria, un interpello in sede nazionale per la disponibilità all'applicazione temporanea non esclusiva di **n. 6 Giudici presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Siracusa;**

rilevato che a seguito della predetta procedura di interpello su base nazionale, sono state acquisite le richieste di applicazione dei seguenti candidati:

NOMINATIVO	CARICA DI TITOLARITA'	Corte di Giustizia appartenenza	Anzianità nella carica ai sensi del RUOLO UNICO NAZIONALE	CARICA PER CUI PARTECIPA
TINTO GIUSEPPE	VPS	CGT I G CATANIA	184	G
PETROLO PAOLO	PS	CGT I G MESSINA	279	G
PALERMO GIUSEPPE	G	CGT I G CATANIA	NON AMMESSO	G
CEFALO VINCENZO	G	CGT I G MESSINA	NON AMMESSO	G

vista la Ris. N. 7/2015 e successivi emendamenti;

esaminate le istanze trasmesse dalle segreterie delle rispettive Corti di Giustizia Tributaria, corredate:
A) dalle dichiarazioni dei candidati previste dal bando ed inserite nel modello di domanda di partecipazione;

B) dalle documentazioni relative ai previsti nulla osta dei Presidenti delle rispettive Corti di Giustizia;

considerato che, al fine di armonizzare e sostituire le disposizioni impartite con le precedenti risoluzioni in ordine alla procedura di applicazione dei componenti delle Corti di Giustizia Tributaria presso sedi diverse da quella di organica appartenenza, il Consiglio di Presidenza, con la risoluzione n.07 del 13/10/2015, ha stabilito, tra l'altro, il "**Limite del numero di incarichi**" concedibili, delle applicazioni complessive in un massimo di tre, nell'ambito del quale, ai sensi di quanto stabilito dalla Risoluzione n. 5 del 03/03/2015, rimane in ogni caso fermo il massimo di due per le applicazioni interne e due per quelle esterne;



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

tenuto conto che i candidati che partecipano per una qualifica inferiore a quella di titolarità possono essere valutati solo in caso di incapienza di partecipanti della carica richiesta;

rilevato che il candidato **Giuseppe Palermo** risulta abbia depositato un numero complessivo di sentenze oltre il termine dei 30 giorni in misura pari o superiore al 70% di quelle totali e, pertanto, non può essere ammesso alle valutazioni;

rilevato che il dott. **Cefalo Vincenzo** alla data di svolgimento dell'interpello risulta applicato alla **Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Vibo Valentia** ed internamente a n. 2 sezioni della **Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina**, oltre quella di titolarità, e, pertanto, non può essere ammesso alle valutazioni avendo superato il numero di applicazioni consentite complessivamente;

considerato che, essendo il numero dei partecipanti ammessi per la carica di **Giudice inferiore o pari a quello bandito**, non si è reso necessario procedere a valutazioni di precedenza in base ai criteri stabiliti dalla Ris. N. 7/2015 e che, pertanto, vengono applicati i seguenti candidati: dott.ri **Tinto Giuseppe** e **Petrolo Paolo**;

visto l'art.24 del D.Lgs. 545/92;

viste le Risoluzioni Consiliari n. 07 del 13/10/2015 e n. 4 del 06/12/2022;

DELIBERA

l'applicazione, in via non esclusiva presso la **Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Siracusa**, **a decorrere dal 24/04/2023** e per il periodo di 12 mesi non prorogabili, o inferiore a seguito di definizione di procedura concorsuale alla quale consegua la copertura dei posti di cui alla Ris. n. 4/2022 per le corrispondenti cariche di applicazione o al cessare delle necessità per le quali è stato bandito l'interpello, dei componenti di seguito elencati e per la carica indicata:

NOMINATIVO	Corte di Giustizia Tributaria DI APPARTENENZA	CARICA DI APPLICAZIONE
TINTO GIUSEPPE	CGT I G CATANIA	G
PETROLO PAOLO	CGT I G MESSINA	G

Non compete l'indennità di cui all'art. 1, comma 14 della legge 31 agosto 2022, n. 130, non ricorrendone i presupposti.



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Il Presidente della sede di applicazione, al verificarsi dei presupposti per la cessazione anticipata della stessa, procede con proprio decreto motivato, rimettendo l'applicato alla sede di provenienza e trasmettendone copia al Consiglio di Presidenza.

Analogamente dovrà essere tempestivamente comunicato al Consiglio la conferma della avvenuta cessazione nei termini stabiliti dalla presente delibera.

Si pubblichi **sul sito internet del Consiglio di Presidenza**;

Si comunichi:

- alla **Direzione della Giustizia Tributaria Ufficio III**- “Rapporti con il Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria e coordinamento degli organi di giurisdizione tributaria”;
- al Presidente della **Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia**;
- al Presidente della **Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania**, che avrà cura di notificare la presente delibera all'interessato;
- al Presidente della **Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina**, che avrà cura di notificare la presente delibera all'interessato;
- al Presidente della **Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Siracusa**, invitandolo a comunicare allo scrivente Ufficio la sezione di assegnazione, rammentando che l'applicato può essere assegnato ad una sola sezione interna.

IL PRESIDENTE
Firmatario1